CONTRATTO DI CONSULENZA

Contratto d'opera intellettuale · artt. 2222 e 2229 c.c.

Committente: cognome e nome / ragione sociale

Codice fiscale / P. IVA

Indirizzo / sede

Consulente: cognome e nome / ragione sociale

Codice fiscale / P. IVA

Indirizzo / sede

Consulente: eventuale iscrizione ad albo / ordine e numero

Art. 1 · Oggetto

Il Committente affida al Consulente, che accetta, l'incarico di consulenza descritto di seguito, da svolgere in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione e con mezzi propri, coordinandosi con il Committente solo per quanto necessario all'esecuzione.

Attività di consulenza

Risultati da consegnare e scadenze

Art. 2 · Durata

L'incarico decorre dalla data di firma e termina alla data indicata o al completamento delle attività. Può essere rinnovato per iscritto.

Inizio

Fine

Art. 3 · Compenso e pagamento

Per l'incarico spetta al Consulente il compenso indicato, oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti, da fatturare alle scadenze indicate e da pagare con bonifico entro 30 giorni dalla fattura, salvo diverso termine. Le attività non comprese nell'oggetto sono concordate e compensate a parte per iscritto.

Compenso (a corpo / tariffa oraria o giornaliera), euro

Scadenze di fatturazione

Spese: comprese rimborsate a parte (limiti)

IBAN del Consulente

Art. 4 · Obblighi del Consulente

Il Consulente esegue l'incarico con la diligenza professionale richiesta (art. 2236 c.c.), informa il Committente sull'andamento e può avvalersi di collaboratori sotto la propria responsabilità, previo consenso del Committente se l'incarico è personale.

Art. 5 · Riservatezza

Il Consulente mantiene riservate le informazioni e i documenti del Committente di cui viene a conoscenza, anche dopo la fine dell'incarico, e li usa solo per l'esecuzione del contratto. Ciascuna parte tratta i dati personali dell'altra nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Art. 6 · Proprietà dei risultati

Relazioni, documenti ed elaborati prodotti per il Committente diventano di sua proprietà al pagamento del relativo compenso. Il Consulente conserva la titolarità di metodi, strumenti e conoscenze preesistenti o di carattere generale.

Art. 7 · Recesso

Il Committente può recedere in qualsiasi momento con preavviso scritto di 15 giorni, pagando il compenso per l'attività svolta e rimborsando le spese sostenute (art. 2237 c.c.). Il Consulente può recedere per giusta causa, con preavviso tale da non arrecare pregiudizio al Committente.

Art. 8 · Norme applicabili e foro

Per quanto non previsto si applicano gli artt. 2222 e seguenti e 2229 e seguenti del codice civile. Foro competente: quello indicato dalla legge, salvo diverso accordo scritto.

Luogo e data

Firma

Firma

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti approvano specificamente gli artt. 3 (compenso e attività extra), 6 (proprietà dei risultati) e 7 (recesso).

Firma Committente

Firma Consulente

Due copie firmate. Imposta di bollo sulle copie; registrazione solo in caso d'uso (prestazioni soggette a IVA). Ritenuta d'acconto del 20% se il committente è sostituto d'imposta e il consulente non è forfettario.